Il Modello 770 semplificato 2014

di Saverio Prota

Con un comunicato stampa del **30 luglio 2014**, il MEF ha reso noto che il termine per la presentazione del **Modello 770/2014 slitta dal 31 luglio al 19 settembre 2014**. Pertanto, i sostituti d'imposta e, quindi, le **istituzioni scolastiche** avranno più tempo per inviare il Modello 770 all'Agenzia delle Entrate.
La proroga, come vedremo in seguito, oltre a dare maggior tempo alle scuole per compilare e inviare il modello, è importante in quanto incide sui termini di decorrenza per l'applicazione di eventuali sanzioni e/o per il ravvedimento operoso. Appare opportuno evidenziare anche la possibilità, per chi avesse inviato il 770 prima del 31 luglio, di poterlo rielaborare e inviare di nuovo entro il 19 settembre, per correggere eventuali errori emersi in fase di controllo.
Il DPCM 31 luglio 2014 *"Differimento, per l'anno 2014, del termine per la presentazione in via telematica delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta – modello 770/2014*" **è consultabile in G.U. - Serie Generale n.179 - del 4-8-2014.**
Ma vediamo nel dettaglio cosa e come cambia in virtù della suddetta proroga.

Modello 770 semplificato

Per comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati fiscali, relativi alle imposte operate durante l'anno di riferimento, le scuole utilizzano il **Mod. 770 semplificato.**
Il modello, che viene usato dai sostituti d'imposta, contiene i dati relativi alle certificazioni rilasciate ai soggetti cui sono stati corrisposti compensi nell'anno precedente a quello della dichiarazione.
Attualmente le scuole utilizzano il Modello 770 per dichiarare **i compensi corrisposti ai lavoratori autonomi**, vale a dire agli esperti, considerato che " **I modelli CUD e 770** riferiti ai compensi pagati dal Service NoiPA, **ivi inclusi quelli ai supplenti brevi e saltuari per gli anni 2013 e successivi**, saranno invece prodotti dal medesimo **NoiPA" (nota MIUR. AOODGPFB.REGISTRO UFFICIALE.0008110.17-12-2012).**

Sono tenuti alla presentazione del Mod. 770/2014 SEMPLIFICATO anche i soggetti che hanno corrisposto compensi ad esercenti prestazioni di lavoro autonomo che hanno optato per il regime agevolato, relativo alle nuove iniziative di cui all'articolo 13 della L. 23 dicembre 2000, n. 388 (**n.d.r., le persone fisiche che intraprendono un'attività artistica o professionale ovvero d'impresa) e non hanno, per espressa previsione normativa, effettuato ritenute alla fonte**.
Tra le novità che presenta il **Modello 770/2014** segnaliamo quella presente nel **Frontespizio**, nella sezione dedicata a "*redazione della dichiarazione*", dove è stata introdotta la nuova casella "*casi di non trasmissione dei prospetti ST, Sv e SX*", dedicata ai sostituti che non compilano questi campi (**tra questi le scuole**). Le Amministrazioni dello Stato (**le scuole**) indicano

il **codice 1**; un sostituto che **non abbia operato ritenute relative al 2013** indica, invece, il **codice 2**. **La scuola compila il quadro SS, che riporta i dati riassuntivi relativi a quelli riportati nelle comunicazioni del modello di dichiarazione**.
Va presentato esclusivamente per via telematica mediante il servizio **Entratel** e, **qualora la dichiarazione trasmessa dovesse essere scartata dal servizio telematico, la stessa si considera trasmessa nei termini purché ritrasmessa entro i cinque giorni lavorativi successivi alla data indicata nella comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che attesta il motivo dello scarto**. (Circolare del Ministero delle Finanze –Dipartimento delle Entrate **n. 195/ E del 24 settembre 1999**).
La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui si è conclusa la ricezione dei dati da parte dell'Agenzia delle Entrate. Il servizio telematico fornisce all'utente una comunicazione attestante l'esito dell'elaborazione effettuata sui dati pervenuti, che, in assenza di errori, conferma l'avvenuta presentazione della dichiarazione.
Soltanto quest'ultima comunicazione costituisce la prova dell'avvenuta presentazione della dichiarazione.

COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, c.10, DPR 322\98)
Modello 770/2014 semplificato
Data di trasmissione xx/xx/xx - dichiarazioni totali 1 - accolte 1
scartate 0 (**N.B.: se appare 1, significa che la dichiarazione non è stata ricevuta**)
In caso di difficoltà, **la dichiarazione può essere trasmessa anche tramite intermediari abilitati o tramite un'altra scuola**, purché nella compilazione della dichiarazione ed elaborazione del file **si indichino i dati del soggetto che trasmette**.

VARI TIPI DI DICHIARAZIONE
Qualora il sostituto voglia rettificare o integrare una dichiarazione presentata entro i termini, può farlo compilando una nuova dichiarazione, completa in tutte le sue parti, barrando la casella "**Correttiva nei termini**".

Per l'anno **2014**, questo **termine** è fissato non più al **31 luglio** bensì al **19 settembre 2014**
Se, invece, i termini per la presentazione sono scaduti, si potrà comunque procedere a rettifiche o integrazioni presentando sempre una nuova dichiarazione, completa in tutte le sue parti, barrando però la casella "**Dichiarazione integrativa**".
Ma, per poterlo fare, è indispensabile che la dichiarazione originaria sia stata validamente presentata. Sono considerate valide anche le dichiarazioni presentate **entro** 90 giorni dal termine di scadenza, **fatta salva l'applicazione delle sanzioni (25 euro)**. Pertanto, per l'anno in corso, affinché la presentazione della dichiarazione sia considerata valida, il termine di scadenza è il **18 dicembre 2014**.
Appare opportuno analizzare in quali casi il sostituto d'imposta può integrare la dichiarazione:
1. nell'ipotesi di **ravvedimento, entro il termine** per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo (**31 luglio 2015, salvo proroghe**);
2. nell'ipotesi prevista dal D.P.R. n. 322/98, entro il **31 dicembre 2018** (quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione), per correggere errori od omissioni cui **consegua un maggior debito d'imposta** e fatta salva l'applicazione delle sanzioni;
3. nell'ipotesi prevista dal D.P.R. n. 322/98, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo (**31 luglio 2015, salvo proroghe**), per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l'indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d'imposta o di un minor credito.

Codice attività
Si indica il codice dell'attività svolta in via prevalente, desunto dalla tabella di classificazione delle attività economiche, **denominata ATECO2007** . E' reperibile, tra l'altro, sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

CODICI ATTIVITA' ATECO 2007 ISTRUZIONE:
Scuole infanzia (materne)
85.10.00;
Scuole primarie (elementari)
85.20.00;
Scuole secondarie primo grado (medie)
85.31.10;

Scuole secondarie secondo grado (licei) 85.31.20;
Istruzione tecnica, professionale, artistica 85.32.09;
Ifts
85.41.00.

Firma della dichiarazione
La firma dell'organo di controllo non è necessaria per le scuole perché sono qualificate "AMMINISTRAZIONI DELLO STATO" e non sono "soggetti passivi IRES" –"ex IRPEG"- (redditi persone giuridiche)- (**AGENZIA DELLE ENTRATE, Prot. 2007/143946, del 27.09.2007**).

COMPILAZIONE QUADRI LAVORO AUTONOMO ESPOSIZIONE DEI DATI
Gli importi da indicare nella parte riservata ai dati fiscali vanno esposti in unità di euro mediante arrotondamento alla seconda cifra decimale.
Quindi 800,556 diventa 800,56; 800,554 diventa 800,55, ecc.

DATI CERTIFICAZIONI LAVORO AUTONOMO
Dati relativi al percipiente delle somme
Inserire le informazioni richieste dal **nr. 1** al **n.9** e al **n.12**;

Dati relativi alle somme erogate
Nel **punto 19** indicare il relativo codice per i lavoratori occasionali che, di norma, può essere "A" per coloro che operano nell'ambito della propria professione o "M" per gli occasionali che non esercitano abitualmente (**in presenza della lettera "M", la somma erogata non può superare € 5.000,00. Se li supera, è obbligatoria l'iscrizione alla gestione separata da parte del lavoratore e l'indicazione dei contributi previdenziali dovuti a carico del percipiente (39) e dell'erogante (38)**).
Nel **punto 22** va indicato il lordo corrisposto, nel **punto 26** l'imponibile e nel **punto 27** la ritenuta operata. **Il totale dei righi 26 e 27** deve dare il lordo indicato nel **punto 22**. Se ciò non avviene, bisogna indicare, in linea di massima, nel punto 25, le somme non soggette a ritenuta, in modo da far quadrare il lordo con l'imponibile o il sistema non accetta la dichiarazione. Ciò accade, ad esempio, nel caso di una fattura con lordo corrisposto per intero e senza ritenuta. In tal caso, si indica il lordo nel rigo 22, la stessa cifra nel rigo 25 e niente nel rigo 27. Nei casi di compilazione del punto 25, nel punto 24 va indicato, in linea di massima, il **codice "3"**.

SCUOLE NATE DA ACCORPAMENTO
Per eventuali certificazioni rilasciate dal **soggetto estinto**, il **sostituto d'imposta dichiarante** provvederà ad **indicare il proprio codice fiscale** nello spazio contraddistinto dalla dicitura "**Codice fiscale**" nonché **quello dell'estinto** nel rigo "**Codice fiscale del sostituto d'imposta**".
Viceversa, **se le certificazioni sono state rilasciate dal dichiarante**, con pagamenti effettuati dal dichiarante, questi avrà cura di **indicare esclusivamente il proprio codice fiscale** nello spazio contraddistinto dalla dicitura "**Codice fiscale**" e compilare i **quadri da 19 a 27**.
Nel **caso in cui, invece, la certificazione non sia stata rilasciata dal soggetto estinto**, seppur in presenza di **somme erogate**, ma vi **abbia provveduto il soggetto che prosegue l'attività**, quest'ultimo deve indicare nello spazio contraddistinto dalla dicitura "**Codice Fiscale**" esclusivamente il **proprio codice fiscale evidenziando**, però, **nei punti da 44 a 55,** le somme e i valori **corrisposti dal precedente sostituto**.
Qualora vi siano redditi corrisposti da più soggetti, devono essere utilizzati più righi, esponendo i dati relativi a ciascun sostituto.
In pratica, se le scuole "**accorpate ed estinte**" avevano erogato delle **somme senza certificarle** e **tali somme sono state certificate dalla scuola** che si è "**formata/dichiarante"**, tali somme vanno riportate nel "**rigo 47**" del quadro "**Redditi erogati da altri soggetti**". Nel "**punto 44**" andrà riportata la causale indicata nel "**punto 19**", nel "**punto 45**" sarà indicato, invece, il **"codice fiscale della scuola estinta che ha erogato gli emolumenti**" e nel "**punto 46**" l'imponi-

bile, così come al **"rigo 26**".
Qualora ad un dipendente **siano stati corrisposti più compensi, di cui alcuni dal soggetto estinto senza certificazione e alcuni dal soggetto dichiarante**, questi andranno indicati tutti nei **righi** da **19** a **27**, badando però di riportare nel rigo **46** l'imponibile e nel **rigo 47** la ritenuta d'acconto delle somme erogate **dalla scuola estinta** con il suo codice fiscale inserito nel rigo **45**. Nel **rigo 44** andrà riportata sempre la stessa causale del rigo **19.**
La verifica della corretta compilazione della dichiarazione si avrà in fase di compilazione del "**prospetto SS**" (del quale ci occuperemo successivamente), nei cui prospetti saranno riportate le somme erogate dalle singole scuole (estinte e dichiarante), che, complessivamente, dovranno corrispondere al **totale delle ritenute certificate**.

PROSPETTO SS – DATI RIASSUNTIVI
Nel **quadro SS3** - Comunicazione dati **certificazioni lavoro autonomo** - al **punto 1**, va inserito il **totale delle "ritenute d'acconto**" operate, che deve corrispondere al totale di tutti i "**righi 27** "nel quadro " **dati relativi alle somme erogate**" - prospetto "**Comunicazione dati certificazioni lavoro autonomo**".
Diverso è il caso di un'istituzione scolastica che, in seguito a dimensionamento, si è accorpata, dando vita ad un nuovo soggetto. Ipotizziamo un **istituto comprensivo** nato dall'**accorpamento di una direzione didattica e una scuola media**.
In questo caso, bisogna verificare se **il soggetto tenuto alla presentazione della dichiarazione abbia certificato compensi** di lavoro autonomo **erogati , però,** dal **soggetto estinto**: se sì, quanto corrisposto da quest'ultimo deve essere certificato esclusivamente nei punti da **44** a **55** della comunicazione intestata al sostituto subentrante. Nella compilazione del **prospetto SS** riferito ai dati riassuntivi del sostituto estinto si dovrà fare riferimento, pertanto, ai dati contenuti nei predetti punti da **44 a 55**. Pertanto, il totale dei singoli **Prospetti SS** (saranno **tre**: **1 per l'istituto comprensivo**, relativo ai compensi erogati direttamente; **1 per i compensi erogati dalla direzione didattica**; **1** per i compensi erogati **dalla scuola media**) dovrà corrispondere alle somme riportate nel **"rigo 47** " –Dati erogati da "**ALTRI SOGGETTI"** - per le due scuole estinte e al totale dei "**righi 27**" per l'istituto comprensivo, per dare distinta evidenza dei dati riassuntivi riferibili al dichiarante e al soggetto estinto.

ABILITAZIONE SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL
Per ottenere l'abilitazione al servizio Entratel, bisogna procedere così:
1) richiedere la **pre-iscrizione** al servizio mediante la funzione specifica presente nella sezione **"Se non sei ancora registrato ai servizi …" del sito internet dell'Agenzia delle entrate (www.agenziaentrate.gov.it);**
2) stampare l'esito della **pre-iscrizione** mediante la funzione **"Allegato per ufficio";**
3) compilare **la domanda di abilitazione** in base alla **tipologia utente;**
4) presentare **la domanda direttamente all'ufficio dell'Agenzia competente (uno qualsiasi della regione nella quale è stabilito il domicilio fiscale del soggetto che richiede l'abilitazione)** ovvero **tramite Posta Elettronica Certificata,** all'indirizzo fornito automaticamente in esito alla richiesta di **pre-iscrizione.**
Si evidenzia che l'utente può recarsi in qualsiasi ufficio per lui più comodo, senza che possa essergli opposto rifiuto, anche se in una sede diversa da quella territoriale della scuola interessata, purché nell'ambito della stessa **REGIONE**.

RAVVEDIMENTO OPEROSO
Il **ravvedimento operoso**, introdotto dall'art. 13 del D. Lgs 472/97, viene utilizzato **spontaneamente** dal contribuente

che voglia mettersi in regola con il Fisco, senza incorrere in multe o addebiti di pesanti interessi, **a patto che la violazione non sia stata già constatata e notificata a chi l'abbia commessa, e non siano iniziati accessi o verifiche o altre attività di accertamento già comunicate al contribuente.**

Inoltre, dal 06 luglio 2011 è operativo anche l'innovativo "**Ravvedimento operoso Sprint**", pur se limitato ad un **periodo di soli 15 giorni**. Il ravvedimento operoso , ivi comprese le modalità di calcolo, sarà trattato compiutamente nel prossimo numero di ottobre.